
Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza (CNLE)

Premessa

Nell'ambito dei controlli effettuati, nel corso del 2008 e del 2009, dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO.

Considerata la rappresentatività del campione esaminato, la Commissione tripartita, per il tramite di un gruppo di lavoro interno, ha quindi proceduto a sentire, in più occasioni, l'associazione di categoria (Associazione delle estetiste della Svizzera italiana, AESI) al fine di trovare una soluzione ai sensi dell'art. 360b cpv. 3 CO.

D'accordo con l'AESI, la Commissione tripartita ha proceduto alla pubblicazione del CNLE sul Foglio ufficiale con un termine di 30 giorni per le osservazioni. Entro tale termine l'AESI ha inoltrato un'opposizione intesa ad adeguare l'orario di lavoro settimanale, portandolo da 40 a 45 ore. Questa opposizione è stata esaminata e parzialmente accolta dalla Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone che ha proposto di adottare un orario di lavoro settimanale di 43 ore.

Lo scrivente Consiglio di Stato adotta pertanto il Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza (CNLE) che segue.

Le disposizioni evidenziate in grassetto hanno carattere obbligatorio.

Art. 1

Campo di applicazione

Il contratto è applicabile agli istituti di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. Sono invece escluse le attività di podologi (cfr. 93.02B NOGA 2002).

Art. 2

Salari

I salari minimi obbligatori per le lavoratrici e i lavoratori dei saloni di bellezza sono i seguenti:

- a) CHF 3200.– al mese per un orario settimanale di 43 ore;**
- b) CHF 17.18 all'ora per un impiego a ore.**

Art. 3

Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato.

Art. 4

Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5

Entrata in vigore e durata

Il contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza entra in vigore a partire dal 1° aprile 2010 e ha una validità di 2 anni.

Per il Consiglio di Stato:
Il presidente, **G. Gendotti**
Il cancelliere, **G. Gianella**

Bellinzona, 24 marzo 2010